

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 aprile 2026;
- ritenuto opportuno emanare per la stagione sportiva 2026/2027 le disposizioni in materia di garanzie integrative che dovranno prestare le società di Serie B e di Serie C al superamento di determinati massimali del costo del lavoro al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi;
- preso atto che l'applicazione della norma programmatica di cui al Comunicato Ufficiale n. 64/A del 9 novembre 2022 ha esaurito la propria portata precettiva;
- vista la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B di rimodulare le disposizioni in materia di garanzie integrative al fine di rendere più efficace il perseguimento della sostenibilità e del contenimento dei costi;
- ritenuta condivisibile la suddetta proposta;
- visto l'art. 27 dello statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare, secondo il testo allegato sub A), le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1. Adempimenti per società della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027 il proprio ammontare dei compensi (come *infra* definiti) superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 18.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2025/2026 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2025/2026 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per le società partecipanti al Campionato Serie B 2025/2026 dopo aver militato in Serie C nella stagione sportiva 2024/2025;
- euro 7.000.000,00 per le società promosse al termine del Campionato Serie C 2025/2026;
- euro 11.000.000,00, per le altre società di Serie B 2026/2027.

Ai fini delle presenti disposizioni, i Compensi sono così definiti:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo e le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I Premi verranno computati per il 50% del loro valore purché riferiti ai risultati individuali o di squadra di seguito previsti (rispettivamente "Risultati Individuali" e "Risultati di Squadra").

Si intendono per Risultati Individuali:

- presenze: per i calciatori Under (ovvero i calciatori di età pari o inferiore a quella individuata dall'art. 43.03 *Regulations of the UEFA European U21 Championship*), in misura minima pari a 5 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 45 (quarantacinque) minuti/gara, per i calciatori Over (ovvero i calciatori non rientranti nella predetta fascia di età) in misura minima pari a 10 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 45 (quarantacinque) minuti/gara;
- assist: in misura minima pari a 3 assist in gare ufficiali;
- rigori parati: ogni rigore parato in gare ufficiali, in numero minimo di 3;
- rigori procurati: ogni rigore procurato in gare ufficiali, in numero minimo di 3.

Si intendono per Risultati di Squadra:

- punti in classifica, in misura minima pari a 40 punti;
- partecipazione ai Play-off;
- permanenza in Serie B;
- qualificazione ai seguenti turni di Coppa Italia: ottavi, quarti, semifinale, finale.

Ove non predeterminati nel numero di eventi, i Premi saranno computati moltiplicando il valore unitario per 10.

I Premi tra loro cumulabili saranno tra loro sommati, mentre tra i Premi non cumulabili si intenderà prevalente il premio maggiore.

Viceversa, i Premi diversi da quelli sopra tipizzati verranno computati integralmente. In deroga a quanto precede, sono esclusi dal computo i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alle suddette garanzie, le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*), secondo il modello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B:

- entro il 7 agosto 2026 per i contratti relativi alle figure tecniche, previste dal Titolo III), lett. A), punto 2), lett. a1), a2), a3), a4), b), c), d), e), f) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026, da tesserarsi presso il settore Tecnico FIGC;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico FIGC;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2026/2027;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti depositati dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026;
- entro il 10 settembre 2026 per i contratti depositati dal 1° agosto 2026 al 1° settembre 2026;
- entro il 10 febbraio 2027 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2026/2027.

Qualora i massimali risultino superati già al 1° luglio 2026, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2026/2027, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 10 agosto 2026.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo ed al versamento delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, la garanzia integrativa qualora la sommatoria tra l'importo della medesima e quello della garanzia rilasciata ai fini del Sistema Licenze Nazionali, di cui al Titolo I), par. III), lett. A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026, sia superiore ai Compensi residui per la stagione sportiva 2026/2027.

Qualora i Compensi residui per la stagione sportiva 2026/2027 si riducano al di sotto dell'importo della garanzia rilasciata ai fini del Sistema Licenze Nazionali, di cui al Titolo I), par. III), lett. A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia integrativa.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2026 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2026 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B l'indicatore di Liquidità.

Norma programmatica

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2027/2028 il proprio ammontare dei Compensi (come *infra* definiti), superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 50% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 18.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2026/2027 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2026/2027 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per le società partecipanti al Campionato Serie B 2026/2027 dopo aver militato in Serie C nella stagione sportiva 2025/2026;
- euro 7.000.000,00 per le società promosse al termine del Campionato Serie C 2026/2027;
- euro 11.000.000,00 per le altre società di Serie B 2027/2028.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2028/2029 il proprio ammontare dei Compensi (come *infra* definiti), superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 60% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 18.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2027/2028 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2027/2028 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per le società partecipanti al Campionato Serie B 2027/2028 dopo aver militato in Serie C nella stagione sportiva 2026/2027;
- euro 7.000.000,00 per le società promosse al termine del Campionato Serie C 2027/2028;
- euro 11.000.000,00 per le altre società di Serie B 2028/2029.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2029/2030 il proprio ammontare dei Compensi come *infra* definiti, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 70% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 18.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2028/2029 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato Serie A 2028/2029 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;

- euro 9.000.000,00, per le società partecipanti al Campionato Serie B 2028/2029 dopo aver militato in Serie C nella stagione sportiva 2027/2028;
- euro 7.000.000,00 per le società promosse al termine del Campionato Serie C 2028/2029;
- euro 11.000.000,00 per le altre società di Serie B 2029/2030.

2. Adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00.

Sono compensi lordi, fissi e variabili, ai fini delle presenti disposizioni:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi"), ad esclusione dei premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per ciascuna gara conclusa senza subire goal (c.d. *clean sheet*) o per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore (di seguito "Premi Esclusi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I "Premi" possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (di seguito "Premi predeterminati") o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (di seguito "Premi non predeterminabili").

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio maggiore.

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti congiuntamente a "Premi Esclusi", il Premio verrà computato integralmente.

Ove siano convenuti "Premi non predeterminabili" (ad es. erogazione di una somma a "ogni presenza", a "ogni assist", ecc.), si computerà in via convenzionale il valore di euro 12.000,00.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, rilasciata da:

- banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alle suddette garanzie, le società della Lega Italiana Calcio Professionistico possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) secondo il modello predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico:

- entro il 7 agosto 2026 per i contratti relativi alle figure tecniche, previste dal Titolo III), lett. A), punto 2), lett. a1), a2), a3), a4), b), c), d), e), f) del Comunicato Ufficiale n. 149/A del 28 gennaio 2026, da tesserarsi presso il settore Tecnico FIGC;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico FIGC;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2026/2027;
- entro il 10 agosto 2026 per i contratti depositati dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026;
- entro il 10 settembre 2026 per i contratti depositati dal 1° agosto 2026 al 1° settembre 2026;
- entro il 10 febbraio 2027 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2026/2027.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2026, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2026/2027, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 10 agosto 2026.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo ed al versamento delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le garanzie integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi lordi, fissi e variabili.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2026 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2026 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'indicatore di Liquidità.